



COMUNE DI CUTROFIANO
PROVINCIA DI LECCE



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 77	OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024. Revisione struttura organizzativa dell'Ente - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale
Data 29-05-2022	

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, convocata con appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

<i>Melissano Luigi</i>	<i>Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>TARANTINI Aldo</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>BANDELLO Stefano</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>COLI' Maria Lucia</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>BLANCO Alessandra</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta Il Vicesegretario Comunale GENTILE ROBERTO.

Il Sig. Melissano Luigi, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri :

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to Romano Silvia**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to LIGORI LORENZO**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e, comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata «*anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145*»;
- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*»;

VISTO il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020;

CONSIDERATO:

- che la legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), all'art. 1, commi 797 e seguenti, ha accolto parzialmente una richiesta dell'ANCI, volta al potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte;
- che il contributo, di natura strutturale, ammonta:
 - a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
 - a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

- che il comma 801 contiene l'espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3- septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;
- che la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con i commi 734- 735 dell'art. 1, ha ulteriormente potenziato questa misura. La norma modifica l'art. 1, c. 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232/2016 specificando che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, definito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 797), affinché venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. La norma estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021;

DATO atto che il Comune di Cutrofiano intende attuare il miglior assetto funzionale della struttura organizzativa in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

CONSIDERATO che, nell'anno 2022, sono previste le cessazioni di n. 2 unità di personale dipendente, ovvero n. 2 Istruttori amministrativi, Cat. C3, in servizio a tempo pieno 36 ore settimanali presso i Servizi Demografici/Stato Civile/Elettorale, di cui n. 1 unità con decorrenza 1.10.2022 (ultimo giorno di servizio 30 settembre) e n. 1 unità con decorrenza 01.11.2022 (ultimo giorno di servizio 31 ottobre);

DATO ATTO CHE all'interno dei vari Settori e Servizi di questo Ente sono impiegati dipendenti a tempo indeterminato e parziale il cui impiego non consente di garantire, vista la quantità e complessità delle funzioni e dei procedimenti di competenza, quella tempestività di risoluzione richiesta dagli organi istituzionali, dagli uffici e servizi comunali, dall'utenza, e dalla vigente normativa;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza e l'utilità di apportare una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa di alcuni dipendenti al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle effettive esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti procedimenti ed atti amministrativi;

DATO ATTO che la mobilità temporanea di n. 1 unità dipendente di Cat. C1, dal Settore Vigilanza al Settore Amministrativo, autorizzata con Delibera di G.C. n.172/2016 e prorogata con successiva Delibera di G.C. n. 72/2017, è divenuta definitiva per le sopravvenute esigenze del settore amministrativo e l'implementazione del personale del settore vigilanza a seguito di procedura concorsuale per l'assunzione di n. 2 unità, in fase di conclusione;

ATTESO, pertanto, che si rende necessario programmare:

A. ANNO 2022:

1. Aumento orario da 25 a 36 ore di n. 3 unità di cat. B;
2. Aumento orario da 30 a 36 ore di n. 2 unità di cat. B;
3. Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità profilo professionale Istruttore Amministrativo/Contabile, Cat. C1;
4. Assunzione a tempo indeterminato e parziale 25 ore di n. 1 Assistente Sociale;

B. ANNO 2023

//////////

C. ANNO 2024

////////

TENUTO CONTO che:

- la trasformazione a tempo pieno di contratti originariamente stipulati a tempo parziale è qualificabile come nuova assunzione, che potrà avvenire, a norma dell'art. 3 comma 101 della L. 244/2007, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
- nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno di un dipendente originariamente assunto a tempo parziale, l'incremento di spesa che l'ente locale sostiene, e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili, calcolata ai sensi della normativa vigente, è pari alla differenza tra la spesa sostenuta per l'originario rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno, senza, cioè, tenere conto di eventuali successivi incrementi di ore;

RICHIAMATI i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

TENUTO CONTO che il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto a determinare il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 sulla base dei dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2019/2021);
- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Cutrofiano appartiene alla fascia demografica E (popolazione al 31.12.2021: n. 8.884 abitanti);

RILEVATO che sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90%;

VERIFICATO che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2019/2020/2021, il valore della soglia percentuale per il Comune di Cutrofiano è pari al 24,25 come verificabile dal prospetto allegato alla presente delibera (All. 1);

PRESO ATTO che tale valore è inferiore al valore soglia di virtuosità del 26,90%;

RICHIAMATO il c. 2 dell'art. 4 D.M. 17 marzo 2020 a norma del quale: *"A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*.

DATO ATTO che ai sensi dell'art.5 del D.M. del 17 marzo 2020 l'ente può incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nell'anno 2018 in misura non superiore al 24% ma, comunque, fino al raggiungimento del limite del valore soglia del 26,90%.

RILEVATO, quindi, che secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia la soglia di spesa per nuove assunzioni, è pari a € 125.570,72, quale spesa per capacità assunzionale potenziale nel bilancio corrente che va ad incrementare il valore della spesa di personale dell'anno 2018, come da prospetto allegato;

VERIFICATO, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

ATTESO che questo Ente registra un rapporto popolazione/dipendenti al 31.12 u.s. inferiore al valore medio definito dal DM 10 aprile 2017 e pari, per la classe demografica di riferimento, a 1/159;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 5/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Azioni Positive per le Pari opportunità. Triennio 2021/2023;

RILEVATO che in corso d'anno è consentita l'eventuale modifica a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n.52 del 20.03.2002 e s.m.i.;

RICHIAMATO, altresì, il C.C.N.L. stipulato in data 21/05/2018, per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTA

VISTO il parere in data 29.05.2022 prot. n. 6401 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il D.M. 17 marzo 2020;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L.;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 2) APPROVARE** il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, come segue:

ANNO 2022

DIPENDENTE	CAT.	DECORRENZA	Modalità
Trasformazione orario n. 3 dipendenti (da Part-time 25 ore a tempo pieno 36 ore)	B1	01.12.2022	Aumento orario
Trasformazione orario n. 2 dipendenti (da Part-time 30 ore a tempo pieno 36 ore)	B1	01.12.2022	Aumento orario
Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità profilo professionale Istruttore Amministrativo/Contabile	C/1	01.12.2022	Selezione pubblica
Assunzione a tempo indeterminato e parziale 25 ore di n. 1 Assistente Sociale	D/1	01.10.2022	Mobilità/Selezione pubblica

ANNO 2023

///////

ANNO 2024

///////

- 3) DI DARE ATTO** che detto Piano Triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 risulta coerente con i vincoli in materia di spese per il personale e con il nuovo quadro normativo vigente di cui al D.M. del 17 marzo 2020;
- 4) DI DARE ATTO** che l'All. 1) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) DI PUBBLICARE** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 6) DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 7) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Melissano Luigi

Il Vicesegretario Comunale
GENTILE ROBERTO